

Strumenti di tracciamento e pronunce delle Autorità competenti nella UE

Avv. Tommaso E. Romolotti

Il Caso Google Analytics

- *...rectius, i Casi Google Analytics*



Il Caso Google Analytics

- Due Leading Case nella UE...



Com. 10 febbraio 2022



Provv. 22 dicembre 2021

Il Caso Google Analytics (I)

dsb

Republik Österreich
Datenschutz
behörde



Il provvedimento DSB



- L'associazione *NYOB European Centre for Digital Rights* presenta alla DSB un reclamo contro una società domiciliata in Austria nonché Google LLC relativamente alla violazione della normativa generale relativa ai principi di trasferimento dei dati ai sensi dell'art. 44 GDPR.



Il provvedimento DSB



- Il reclamante contesta il fatto che successivamente ad una visita sul sito web della società, questa aveva raccolto dati personali (indirizzo IP e i dati dei cookie) trasmettendoli a Google negli USA senza idonea base giuridica ex art. 44 ss. GDPR.



Il provvedimento DSB



- A seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 16 luglio 2020, causa C-11/18 ("Schrems II"), non era più possibile fare affidamento su una decisione di adeguatezza ("Privacy Shield") ai sensi dell'art. 45 del GDPR. Inoltre, non sarebbe possibile basare il trasferimento dei dati su clausole standard di protezione dei dati se la destinazione se il paese terzo di destinazione non offre una protezione adeguata ai sensi del diritto dell'Unione.
- In particolare, essendo Google fornitore di servizi di comunicazione elettronica ai sensi del diritto USA in quanto tale, è soggetto a a sorveglianza da parte delle agenzie di intelligence statunitensi, con la conseguenza che non è fornita un'adeguata protezione dei dati personali del reclamante quando vengono trasferiti negli USA.



Il provvedimento DSB



- La società rileva che lo strumento viene utilizzato per analisi statistica generale del comportamento dei visitatori del sito web, e non consente di adattare i contenuti ad uno specifico utente. Il trattamento viene effettuato in forma anonima e non è possibile fare riferimento ad un utente specifico. Gli indirizzi IP degli utenti vengono anonimizzati prima della memorizzazione o della trasmissione.
- La stringa dell'utente serve a informare il server con quale specifica di sistema l'utente accede al server, rendendo conoscibile solo il dispositivo, il sistema operativo e la relativa versione, il browser.
- E' eventualmente possibile l'attribuzione a un dispositivo specifico, ma mai alla persona specifica che lo utilizza.
- La resistente ritiene pertanto che non essendo trasferiti dati personali, la sentenza della CGUE del 16 luglio 2020 nella causa C311/18 non sia applicabile.



Il provvedimento DSB



- La società resistente osserva che comunque era stato stipulato a titolo precauzionale un accordo sul trattamento dei dati con Google, che include clausole standard di protezione dei dati.
- Inoltre, Google aveva preso ulteriori provvedimenti tecnici e organizzativi per garantire un elevato livello di protezione dei dati trattati.



Il provvedimento DSB



- La resistente sottolinea poi di avere utilizzato solo la versione gratuita di Google Analytics, accettandone sia i termini di utilizzo che l'accordo sul trattamento dei dati.



Il provvedimento DSB



- In termini di diritto, l'oggetto della domanda è riassumibile nel valutare se la resistente, implementando lo strumento GA sul proprio sito internet abbia trasmesso dati personali del reclamante a Google, e se tale trasferimento di dati sia stato garantito da un livello di protezione adeguato ai sensi dell'art. 44 GDPR.



Il provvedimento DSB



- DSB osserva che GA è un servizio che consente ai clienti di Google di misurare le caratteristiche del traffico di visitatori di uno specifico sito web, consentendo il tracciamento del relativo comportamento e del modo in cui interagiscono con il sito.
- La resistente ha utilizzato lo strumento per effettuare analisi statistiche generali sul comportamento dei visitatori del proprio sito web, senza attivare strumenti aggiuntivi.



Il provvedimento DSB



- I parametri utilizzati da GA consentono di avere informazioni sul browser utilizzato, sulle sue impostazioni, sulla selezione della lingua, sul sito web visitato, sulla tonalità di colore e la risoluzione dello schermo, ed il numero del link AdSense.
- Nella misura in cui lo strumento GA è implementato su un sito web, Google ha inoltre la possibilità tecnica di ottenere l'informazione che uno specifico utente di account Google abbia visitato il sito, a condizione che l'utente dell'account Google sia connesso allo stesso durante la visita.



Il provvedimento DSB



- Come si evince dalle risultanze di fatto, la resistente in qualità di gestore del sito web ha implementato lo strumento GA con riferimento a:
 - identificatori online unici del browser o dispositivo dell'utente (attraverso l'ID dell'account Google Analytics della società).
 - l'indirizzo e il titolo HTML del sito web e delle sottopagine visitate dall'utente;
 - Informazioni sul browser, sul sistema operativo, sulla risoluzione dello schermo, sulla selezione della lingua e sulla data e l'ora della visita al sito web;
 - l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato dall'utente



Il provvedimento DSB



- Secondo DSB vi è stata una violazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati ai sensi del GDPR e della legge austriaca sulla protezione dei dati personali.
- Non è possibile stabilire uno standard di "identificabilità" nel senso che deve essere immediatamente possibile collegare numeri di identificazione a uno specifico "volto" o nominativo di una persona fisica.



Il provvedimento DSB



- Tale interpretazione è supportata dal Considerando 26 del GDPR, secondo il quale «[...] *Per stabilire l'identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici*»



Il provvedimento DSB



- *Unter dem Begriff „Aussondern“ ist das „Heraussuchen aus einer Menge“ zu verstehen*
(Il termine "individuare" è da intendersi come "scegliere tra la folla«)
- In letteratura si sostiene esplicitamente che una "impronta digitale", che permette ai dispositivi di individuare in modo inequivocabile un utente specifico, costituisce un trattamento di dati personali.
- Gli identificatori in questione possono costituire dati personali (sotto forma di identificatore online) ai sensi dell'art. 4, comma 1, GDPR.



Il provvedimento DSB



- Il soddisfacimento dei requisiti dell'art. 4(1) GDPR diventa ancora più evidente se si considera che i numeri di identificazione possono essere combinati con altri elementi, che rendono ancora più probabile che l'utente possa essere identificato,
- In questo contesto, le argomentazioni del resistente sulla "funzione di anonimizzazione dell'indirizzo IP" possono essere tralasciate, in quanto non era stata implementata correttamente al momento del reclamo - e comunque l'indirizzo IP è solo uno dei tanti "pezzi del puzzle" della *fingerprint* dell'utente.
- L'indirizzo IP può costituire un dato personale secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (sentenze 17 giugno 2021, C597/19 e 19 ottobre 2016, C582/14) e non perde tale status per il solo fatto che il mezzo di identificazione si trovi presso una terza parte (i.e. Google).
- Del resto, una componente essenziale del concetto di Google Analytics (almeno nella versione gratuita) è quello di essere implementato su quanti più siti web al fine di raccogliere informazioni sui visitatori.



Il provvedimento DSB



- In ogni caso, si deve presupporre la riconducibilità all'utente (e.g. il suo nome) delle informazioni trattate dalla resistente o da Google, posto che è possibile stabilire un riferimento ad una persona specifica essendo a disposizione tutte le informazioni necessarie per l'identificazione con mezzi legalmente consentiti e sforzo ragionevole.
- Nel caso in questione ci sono alcuni attori che possiedono conoscenze speciali che permettono di stabilire un legame con l'utente e quindi di identificarlo.



Il provvedimento DSB



- Con riferimento al trasferimento in un paese terzo, nelle EDPB Guidelines 5/2021 sono state individuate tre condizioni cumulative:
- - Il titolare del trattamento od il responsabile del trattamento è soggetto al GDPR per il trattamento in questione.
- - il Titolare del trattamento od il responsabile del trattamento ("esportatore di dati") comunica, mediante trasferimento o in altro modo, dati personali ad altro titolare o responsabile
- - l'importatore dei dati si trova in un paese terzo o è un'organizzazione internazionale, indipendentemente dal fatto che tale importatore di dati sia soggetto alle disposizioni dell'articolo 3 del GDPR in relazione al trattamento in questione.



Il provvedimento DSB



- Il capo V GDPR prevede tre strumenti per garantire il livello di protezione adeguato per i trasferimenti di dati richiesti dall'art. 44 verso un paese terzo:
 - Decisione di adeguatezza (art. 45 GDPR);
 - Garanzie adeguate (art. 46 GDPR);
 - Esenzioni per casi specifici (art. 49 GDPR).



Il provvedimento DSB



- Dal momento che la trasmissione dei dati da parte della resistente a Google (negli Stati Uniti) non garantisce un adeguato livello di protezione mediante uno strumento di cui al Capo V del Regolamento, vi è stata una violazione dell'art. 44 GDPR.
- La resistente aveva la responsabilità del funzionamento del sito web nel momento in cui è stato presentato il reclamo, e pertanto la violazione dell'art. 44 del GDPR è da attribuire alla stessa.



Il provvedimento DSB



- Le condizioni previste per l'applicabilità dell'art. 44 a giudizio di DSB non si applicherebbero invece a Google in quanto (come importatore) non comunica i dati personali del reclamante, ma li riceve solamente.
- In altri termini, i requisiti del Capitolo V GDPR devono essere rispettati dall'esportatore di dati, ma non dall'importatore.



Il provvedimento DSB



- *Nach Auffassung der Datenschutzbehörde kann das Tool Google Analytics (jedenfalls in der Version vom 14. August 2020) somit nicht in Einklang mit den Vorgaben von Kapitel V DSGVO genutzt werden.*
- Secondo la DSB, lo strumento Google Analytics (in ogni caso nella versione del 14 agosto 2020) non può essere utilizzato in conformità alle disposizioni del capitolo V del GDPR.



Il Caso Google Analytics (II)



CNIL.
COMMISSION NATIONALE
INFORMATIQUE & LIBERTÉS

Il provvedimento CNIL



- L'associazione *NYOB European Centre for Digital Rights* presenta alla CNIL un reclamo contro una società con sede in Francia che svolge attività di vendita a distanza, relativamente al trasferimento verso gli USA di dati personali raccolti durante la visita dell'utente al sito web della società stessa.
- *NB NOYB risulta avere presentato 101 reclami nei 27 Stati membri della UE e negli altri tre Stati del SEE relativamente al trasferimento di dati personali negli Stati Uniti.*

Il provvedimento CNIL



- La criticità riguarda il trasferimento dei dati dei visitatori della versione francese del sito, che integra la funzionalità di Google Analytics.

Il provvedimento CNIL



- La società ha integrato la funzionalità di Google Analytics sul proprio sito web allo scopo di misurare l'audience e le prestazioni delle campagne mediatiche della società.
- L'azienda dichiara che Google Analytics può combinare l'identificativo univoco di un utente con i dati di una o più sessioni di uno o più dispositivi, consentendo un conteggio più accurato degli utenti (identificando un utente come un utente distinto, anche in una sessione diversa).

Il provvedimento CNIL



- GA inserisce un blocco di codice JavaScript nelle pagine del sito web, che quando l'utente visita una pagina, provoca il caricamento di un file JavaScript che esegue l'operazione di tracciamento.
- L'operazione di tracciamento consiste nel recuperare i dati relativi alla richiesta attraverso vari mezzi e nell'inviare queste informazioni ai server di GA. I gestori dei siti web che integrano la funzionalità di GA possono inviare istruzioni a Google per l'elaborazione dei dati raccolti.

Il provvedimento CNIL



- La funzionalità di GA consente inoltre ai gestori del sito di monitorare e mantenere la stabilità del proprio sito, ad esempio venendo informati di alcuni eventi (e.g. picco od assenza di traffico) nonché di valutare e ottimizzare l'efficacia delle campagne pubblicitarie realizzate con altri strumenti di Google.
- In questo contesto, GA raccoglie, tra l'altro, la richiesta http dell'utente, le informazioni sul browser e sul sistema operativo. Le informazioni vengono raccolte e trasmesse ai server di GA, ospitati negli Stati Uniti. Pertanto, i dati raccolti sul sito web tramite GA vengono trasferiti negli Stati Uniti.

Il provvedimento CNIL



- Il contratto sottoscritto dalla società relativo alla funzionalità GA contiene le clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati personali negli USA nell'ambito della funzionalità GA.
- La società ha determinato i mezzi e le finalità della raccolta e dell'elaborazione dei dati raccolti nel contesto dell'integrazione di Google Analytics sul proprio sito web e deve essere considerata un titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4.7 del GDPR.

Il provvedimento CNIL



- I dati raccolti nell'ambito della funzionalità GA e trasferiti negli Stati Uniti d'America costituiscono dati personali.
- Gli identificatori online, (e.g. indirizzi IP) possono essere utilizzati come mezzo per identificare un utente, soprattutto se combinati con altri tipi di informazioni simili (cfr. cons. 30 GDPR).

Il provvedimento CNIL





- La società dichiara che nel contesto della funzionalità di GA vengono trattate le seguenti categorie di dati personali:
 - un identificatore del visitatore;
 - per i visitatori che si sono autenticati tramite account, un identificatore interno;
 - identificativi dell'ordine, se presenti;
 - indirizzi IP.
- L'azienda sostiene che gli indirizzi IP sono "anonimizzati", ma non specifica quale processo venga utilizzato in tal senso.

Il provvedimento CNIL




- Gli identificativi del visitatore sono unici, destinati a differenziare gli individui, e possono essere combinati con altre informazioni (indirizzo del sito visitato, metadati relativi al browser e al sistema operativo, l'ora e i dati relativi alla visita al sito web e l'indirizzo IP).
- Diversi elementi, se combinati, possono consentire l'individualizzazione dei visitatori del sito web. Non è necessario conoscere il nome o l'indirizzo postale del visitatore poiché, ai sensi del considerando 26 del GDPR, tale individualizzazione delle persone può essere sufficiente a renderle identificabili.

Il provvedimento CNIL



- GDPR e trasferimento verso gli USA
- Decisioni di adeguatezza - con sentenza 16 luglio 2020 (C-311/18), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha invalidato la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione del 12 luglio 2016. → 
- Clausole contrattuali standard: non possono, da sole, assicurare un livello di protezione sufficiente nel caso in cui le garanzie da esse previste rimangono inapplicate. → 

Il provvedimento CNIL



- Google LLC, in qualità di destinatario dei dati, ha adottato misure contrattuali, organizzative e tecniche per integrare le clausole standard di protezione dei dati.
- Tuttavia...
 - Per quanto riguarda le "misure legali e organizzative" adottate, né la notifica agli utenti né la pubblicazione di un rapporto di trasparenza o di una politica di gestione delle richieste governative possono in pratica impedire o ridurre l'accesso da parte dei servizi di sicurezza locali.
 - Per quanto riguarda le "misure tecniche" adottate, va notato che non è stato chiarito come la protezione delle comunicazioni tra i servizi di Google, la protezione dei dati in transito tra i centri dati, la protezione delle comunicazioni tra gli utenti e i siti web o la sicurezza in loco - impediscano o riducano le possibilità di accesso da parte dei servizi di intelligence locali sulla base del quadro giuridico USA. → 

Il provvedimento CNIL

- Art. 49 paragrafo 1, lettera a); il consenso dell'utente al deposito dei tracker durante la sua visita al sito web non può essere considerato equivalente a un "consenso esplicito al trasferimento previsto, dopo essere stato informato dei rischi che tale trasferimento potrebbe comportare per l'utente a causa della mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie appropriate". La società, lungi dallo stabilire che tale consenso è stato ottenuto, non presenta alcuna informazione relativa a questi elementi che verrebbero trasmessi ai visitatori del sito web. → 
- Art. 49, paragrafo 1, lettera b), nella misura in cui tali funzionalità sono necessarie per il corretto funzionamento del sito web e l'individuazione di anomalie: la società non dimostra l'esistenza di un rapporto contrattuale tra essa e tutti gli utenti del suo sito web. → 

Il provvedimento CNIL

- *... Par conséquent, il doit en être conclu que la société ne peut se fonder sur aucun des instruments prévus par le Chapitre V du Règlement pour justifier le transfert des données à caractère personnel des visiteurs de son site web, et en particulier des identifiants uniques, adresses IP, données du navigateur et métadonnées, vers Google LLC aux États-Unis. Ainsi, du fait de ce transfert de données, la société compromet le niveau de protection des données à caractère personnel des personnes concernées, tel qu'il est garanti à l'article 44 du RGPD.*

Il provvedimento CNIL

- 7 giugno 2022
- Documento CNIL
- *Google Analytics et transferts de données : comment mettre son outil de mesure d'audience en conformité avec le RGPD ?*



Il provvedimento CNIL

- *Les requêtes qui en résultent permettent à ces serveurs d'obtenir l'adresse IP de l'internaute ainsi que de nombreuses informations sur son terminal. Celles-ci peuvent, de manière réaliste, permettre une réidentification de celui-ci et, en conséquence, l'accès à sa navigation sur l'ensemble des sites ayant recours à Google Analytics.*
- *Seules des solutions permettant de rompre ce contact entre le terminal et le serveur peuvent répondre à cette problématique. Au-delà du cas de Google Analytics, ce type de solution pourra également permettre de concilier l'usage d'autres outils de mesure avec les règles du RGPD sur le transfert de données.*

E in Italia?

- ... *era un problema di Countdown*



E in Italia?



- Provvedimento Garante Privacy 9 giugno 2022

The screenshot shows the website of the Italian Data Protection Authority (Garante per la Protezione dei Dati Personali). The page features the 25th anniversary logo (1997-2022) and the GPD (Garante per la Protezione dei Dati) emblem. A search bar is present with the text "Inserire il testo o il doc web" and a "CERCA" button. Navigation buttons include "I miei diritti" and "Imprese ed enti". A menu bar contains "L'Autorità", "Temi", "Normativa e provvedimenti", "News e comunicazione", and "Amministrazione trasparente". The main content area displays a breadcrumb trail: "Home / Stampa e comunicazione / Comunicato stampa / Google: Garante privacy stop all'uso degli Analytics. Dati trasferiti negli Usa senza adeguate garanzie". The headline reads: "Google: Garante privacy stop all'uso degli Analytics. Dati trasferiti negli Usa senza adeguate garanzie". Below the headline are icons for "Ascolta", "Stampa", "PDF", and "Condividi". A sidebar on the right shows a "Scheda" (card) with "Doc-Web 9782874" and "Data 23/06/22".

Provvedimento Garante Privacy 9 giugno 2022

- Con reclamo presentato in data 17 agosto 2020, il Sig. XX ha lamentato che una società italiana avrebbe trasferito a Google LLC, con sede negli Stati Uniti, i dati personali che lo riguardano trattati per il tramite del relativo sito internet in assenza delle garanzie previste dal Capo V del Regolamento.



Provvedimento Garante Privacy 9 giugno 2022

- *...Al riguardo, merita evidenziare che l'indirizzo IP costituisce un dato personale nella misura in cui consenta di identificare un dispositivo di comunicazione elettronica, rendendo pertanto indirettamente identificabile l'interessato in qualità di utente (...). Tutto ciò soprattutto ove, come nel caso di specie, l'IP sia associato ad altre informazioni relative al browser utilizzato, alla data e all'ora della navigazione (cfr. considerando 30 del Regolamento).*

Provvedimento Garante Privacy 9 giugno 2022

- *Alla luce di quanto complessivamente rilevato, si evidenzia dunque che l'utilizzo di GA, da parte dei gestori dei siti web (...) comporta il trasferimento dei dati personali dei visitatori dei suddetti siti verso Google LLC con sede negli Stati Uniti. Tali trasferimenti, in quanto effettuati verso un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi della normativa di protezione dei dati (ossia gli Stati Uniti), devono essere posti in essere in conformità al Capo V del Regolamento.*



Provvedimento Garante Privacy 9 giugno 2022

- *In termini generali, occorre dunque valutare, in concreto, ossia sulla base delle circostanze del trasferimento, se lo strumento prescelto dall'esportatore, tra quelli individuati dall'art. 46 del Regolamento, sia efficace nel caso specifico.*
- *(...)*
- *La valutazione richiesta all'esportatore, dunque, deve concentrarsi sulla legislazione e sulle prassi applicabili, nel paese terzo, ai dati specificamente trasferiti e comportare la verifica della “possibilità o meno, per le autorità pubbliche del paese terzo (...) di tentare di accedere ai dati” nonché della “capacità o meno, per le autorità pubbliche del paese terzo (...) di accedere ai dati attraverso l'importatore stesso o attraverso i fornitori di telecomunicazioni o i canali di comunicazione”.*

Provvedimento Garante Privacy 9 giugno 2022

- In merito alla predetta possibilità di accesso, da parte delle Autorità statunitensi, peraltro, occorre considerare che essa trova conferma nel “Transparency report on United States national security requests for user information” messo a disposizione da Google sul proprio sito (reperibile al seguente link <https://transparencyreport.google.com/user-data/us-national-security?hl=en>); report ove sono riportati i dati numerici inerenti alle richieste di accesso (che, come ivi espressamente riportato, possono riguardare anche “non-content metadata” quali gli indirizzi IP) ricevute da Google, ai sensi del FISA 702, su istanza delle Autorità nazionali statunitensi.*

Provvedimento Garante Privacy 9 giugno 2022

- In merito all'Accountability...
- Il titolare è tenuto a mettere in atto “misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al [Regolamento]”. (...)
- Non può essere accolto quanto sostenuto dalla Società in ordine alla mancanza di autonomia della stessa rispetto alle decisioni da assumere in merito al trasferimento di dati verso paesi terzi; ciò considerato che la Società, in ragione del ruolo rivestito ai sensi della disciplina di protezione dei dati personali, è tenuta, a mettere in atto, anche nel contesto dei trasferimenti transfrontalieri, misure adeguate ed efficaci a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e ad essere in grado di dimostrare la conformità delle stesse al Regolamento.
- Alla luce delle considerazioni di cui sopra, nel porre in essere la condotta descritta, la Società ha quindi violato gli artt. 5, par. 2 e 24, del Regolamento.

Provvedimento Garante Privacy 9 giugno 2022

- Inidoneità dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.
- *Con riferimento alle informazioni che devono essere rese all'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, si fa presente che, nell'informativa fornita al reclamante sul sito (...) all'atto della raccolta dei dati che lo riguardano (...) non erano indicati alcuni degli elementi di cui all'art. 13, par. 1, lett. f) del Regolamento.*
- *Invero, in considerazione del fatto che i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento), il titolare del trattamento, qualora sia posto in essere un trasferimento di dati personali, ha l'obbligo, nel rispetto del principio di trasparenza, di rendere edotti gli interessati anche in ordine “all'intenzione di trasferire dati personali a un paese terzo” nonché “all'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili” (art. 13, par. 1, del Regolamento).*

Provvedimento Garante Privacy 9 giugno 2022

- La violazione delle disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 83, par. 5, lettere a), b) e c), GDPR.
 - Il Garante tuttavia considera che...
 - Il trattamento non ha avuto ad oggetto categorie particolari di dati personali.
 - Con riguardo all'elemento soggettivo del trasgressore, la Società - stante l'asimmetria di potere contrattuale derivante dalla primaria posizione di mercato assunta da Google - ha erroneamente assunto come idonee, sulla base delle informazioni rese da Google, le misure supplementari adottate da quest'ultima senza esercitare alcun potere decisionale in merito alle stesse.
 - La Società ha intrapreso iniziative per attenuare il danno subito dagli interessati.
 - Assenza di precedenti violazioni e l'attività di leale collaborazione con il Garante nel corso del procedimento.
- La natura e la gravità della violazione, il carattere colposo della stessa, nonché gli ulteriori elementi sopra richiamati inducono pertanto a qualificare la fattispecie in esame come "violazione minore", procedendo pertanto ad ammonire il titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143 del Codice e 58, par. 2, lett. b) GDPR

Grazie ed Arrivederci!



Avv. Tommaso E. Romolotti
tom.romolotti@romolottimarretta.com
RM International Law Firm
P.Le Morandi, 2
20121 Milano